

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 451

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONALUMI, LA MALFA, GIADRESCO, FERRARI MARTE**

*Presentata il 14 settembre 1983*

Norme per il censimento degli italiani residenti all'estero

ONOREVOLI COLLEGHI! — È a tutti nota la consistenza del fenomeno migratorio che ha interessato ed interessa la nostra popolazione.

Secondo i dati oggi disponibili il numero dei nostri connazionali all'estero ammonta ad oltre 5 milioni di persone, ma appaiono non del tutto esaurienti le notizie sulla esatta consistenza delle diverse comunità italiane all'estero, sullo *status* giuridico dei loro componenti e sulla loro stessa ubicazione.

La consistenza più approfondita della situazione dei nostri concittadini all'estero rappresenta un elemento necessario per una migliore politica di tutela delle comunità italiane, per una più efficace politica di assistenza, per una più certa previsione dei flussi migratori, positivi e negativi, e del connesso studio dei pro-

blemi che essi pongono sul piano economico e di una politica del lavoro; infine tale conoscenza è elemento fondamentale per poter meglio garantire, nelle forme che verranno reputate necessarie, un migliore esercizio dei diritti politici. In sintesi, la rilevazione statistica dei cittadini italiani all'estero appare il presupposto indispensabile per la efficienza complessiva della nostra politica per l'emigrazione.

Il problema è stato posto in termini concreti nella scorsa legislatura: la Commissione affari esteri procedette all'esame di due proposte di legge e il Comitato ristretto, appositamente nominato, giunse all'elaborazione di un testo unificato sul quale si ebbe l'assenso di massima di tutti i gruppi e per il quale fu richiesta l'assegnazione in sede legislativa. L'anticipato scioglimento delle Camere non per-

mise il completamento dell'*iter* del provvedimento.

Appare quindi opportuno che il discorso venga ripreso dove è stato interrotto e che la Camera torni ad esaminare il testo approvato dal Comitato ristretto della passata legislatura che viene ora ripresentato.

Esso appare esauriente ed idoneo a portare a soluzione il problema: all'articolo 1 si definiscono le cadenze delle rilevazioni dei cittadini italiani all'estero, fissando il principio della collaborazione tra il Ministero degli affari esteri con quello dell'interno e con l'Istituto centrale di statistica; agli articoli 2 e 3 si definiscono i soggetti nei cui confronti si

opererà la rilevazione e i dati che si acquisiranno; agli articoli da 4 a 9 si definiscono le strutture che procederanno alla rilevazione (l'ufficio consolare di rilevazione nominato dal capo dell'ufficio consolare) e le modalità di esse; agli articoli 10 e 12 si provvede alla dotazione di mezzi materiali ed umani di cui il Ministero per gli affari esteri necessita per assolvere l'impegno; l'articolo 11 prevede l'emanazione di un regolamento di attuazione della legge; l'articolo 13 contiene la copertura finanziaria delle spese; all'articolo 14 è infine stabilito il momento della prima rilevazione.

I presentatori confidano in un favorevole e rapido accoglimento della proposta.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

La rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero avviene di norma contemporaneamente al censimento dei cittadini residenti in Italia.

Il Ministero degli affari esteri, con l'assistenza tecnica dell'Istituto centrale di statistica, e avvalendosi della collaborazione del Ministero dell'interno, impartisce le istruzioni necessarie all'attuazione della rilevazione e fornisce i moduli e gli altri stampati occorrenti.

Il Ministero stesso sovrintende a tutte le operazioni relative alla rilevazione adottando i provvedimenti necessari per il loro regolare e tempestivo svolgimento; promuove, inoltre, nelle forme ritenute più efficaci, idonea attività di informazione e pubblicità in merito alla rilevazione stessa.

## ART. 2.

Le unità della rilevazione dei cittadini all'estero sono, in ciascuna circoscrizione consolare, i cittadini italiani residenti e i cittadini italiani temporaneamente presenti, in possesso di un valido documento di identità.

La popolazione italiana residente di ciascuna circoscrizione consolare è costituita dai cittadini italiani che, alla data della rilevazione, hanno la dimora abituale nella circoscrizione stessa, anche se ne sono temporaneamente assenti per motivi che non comportano trasferimento di residenza, secondo le norme della presente legge e del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive modificazioni.

La popolazione italiana presente di ciascuna circoscrizione è costituita dai

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

cittadini italiani presenti nella circoscrizione stessa alla data della rilevazione, siano essi residenti nella circoscrizione oppure residenti in altra circoscrizione consolare o in Italia.

## ART. 3.

Per le singole persone costituenti la popolazione residente, la rilevazione concerne le fondamentali notizie di stato civile ed anagrafico, il comune italiano di origine o di provenienza e la iscrizione nelle liste elettorali.

Per le persone temporaneamente presenti nella circoscrizione la rilevazione concerne notizie di stato civile ed anagrafico, il luogo di residenza, il motivo della temporanea presenza e la iscrizione nelle liste elettorali.

## ART. 4.

Tra il settantesimo e il sessantesimo giorno precedenti la data della rilevazione, il capo dell'ufficio consolare costituisce l'ufficio consolare di rilevazione.

L'ufficio è composto da non meno di 5 e non più di 20 cittadini italiani residenti nella circoscrizione, fra i quali il capo dell'ufficio consolare designa il presidente.

A titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dell'ufficio è corrisposto un onorario giornaliero, da determinarsi con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro.

## ART. 5.

Il capo dell'ufficio consolare è responsabile del buon andamento delle operazioni di rilevazione nell'ambito della circoscrizione consolare e riferisce al Ministero degli affari esteri in ordine al regolare svolgimento delle operazioni stesse.

## ART. 6.

Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono a svolgere ogni oppor-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tuna azione intesa ad ottenere, ai fini della rilevazione, la segnalazione da parte delle pubbliche autorità locali dei nominativi e del recapito dei cittadini italiani che si trovano nella loro circoscrizione.

L'ufficio consolare, sulla scorta delle risultanze dello schedario di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e dei dati assunti ai sensi del precedente comma, provvede ad inviare, per posta, agli interessati, i modelli di rilevazione, da compilarsi in duplice copia.

L'ufficio stesso provvede a distribuire, ove opportuno, congrui quantitativi di moduli di rilevazione in ogni utile sede ivi comprese le imprese presso le quali lavorano cittadini italiani, gli enti, le associazioni e le altre istituzioni cui partecipano i cittadini stessi. Inoltre invita, con ogni possibile mezzo di informazione, i cittadini altrimenti non reperibili a ritirare presso lo stesso ufficio i moduli di rilevazione oppure a comunicare il proprio indirizzo.

## ART. 7.

I moduli possono essere consegnati o spediti per posta.

L'ufficio consolare di rilevazione ne effettua la revisione qualitativa e quantitativa.

In occasione della prima applicazione della presente legge gli uffici consolari provvedono a trasmettere al Ministero dell'interno copia di tutti i moduli della rilevazione.

Sulla base dei moduli di rilevazione ricevuti, gli uffici consolari provvedono all'aggiornamento degli schedari di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e comunicano ogni variazione apportata agli schedari stessi al Ministero dell'interno per l'aggiornamento dell'anagrafe della popolazione residente in Italia.

Il Ministero degli affari esteri, con l'assistenza dell'Istituto centrale di statistica, provvede a pubblicare dati riepilogativi della rilevazione.

## ART. 8.

Il segreto di ufficio sulle notizie raccolte in occasione della rilevazione è tutelato dall'articolo 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito in legge dalla legge 21 dicembre 1929, n. 2238, con le modifiche di cui all'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

## ART. 9.

Il capo della rappresentanza diplomatica nei paesi in cui sorgono impedimenti a procedere ad operazioni di rilevazione deve darne notizia al Ministero degli affari esteri. Ove, gli impedimenti non possano essere rimossi, le rilevazioni, per i paesi di cui trattasi, sono compiute sui dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, e servono ad integrare i dati delle rilevazioni fatte a norma della presente legge.

## ART. 10.

Al fine di agevolare anche le operazioni della rilevazione previste all'articolo 6 della presente legge e di consentire il potenziamento degli schedari di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, il Ministero degli affari esteri e le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari saranno dotati di adeguati strumenti, attrezzature e sistemi elettronici di rilevazione, elaborazione e trasmissione di dati che, ai fini della presente legge, saranno collegati con il centro elettronico del servizio elettorale del Ministero dell'interno, secondo quanto disposto dal regolamento di cui al successivo articolo 11.

## ART. 11.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di

concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, e di grazia e giustizia, sentito l'Istituto centrale di statistica, sarà emanato il regolamento per l'esecuzione della legge stessa.

#### ART. 12.

Per consentire, in relazione ai compiti derivanti dall'articolo 10 della presente legge, il necessario potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, il contingente degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è elevato di 300 unità da assegnarsi prioritariamente agli uffici all'estero nelle cui circoscrizioni risiedono nuclei particolarmente consistenti di connazionali. All'assunzione delle predette unità di personale, si può procedere anche in deroga al limite di 150 unità all'anno previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 462.

Per l'effettuazione della prima rilevazione, il Ministero degli affari esteri, è altresì autorizzato a stipulare una convenzione con l'Istituto centrale di statistica che fornisce l'assistenza tecnica ed il personale necessario.

#### ART. 13.

All'onere derivante dalla prima attuazione dell'articolo 10, ammontante a 54 miliardi di lire per il triennio 1984-1986, si provvede, per 12 miliardi per il 1984 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1984-1986 nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, utilizzando l'apposito accantonamento.

Gli stanziamenti anzidetti sono iscritti in uno specifico capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri. Al medesimo capitolo sono iscritte le spese di gestione, da determinarsi con la legge di bilancio.

All'onere derivante dall'attuazione del primo comma dell'articolo 12 della pre-

sente legge, valutato per l'anno 1984 in 6 miliardi di lire, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

All'onere derivante dagli adempimenti di competenza del Ministero degli affari esteri per l'attuazione della prima rilevazione, ivi comprese le spese di cui al secondo comma dell'articolo 12, valutato complessivamente in lire 25 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1984.

Le somme non impegnate o non erogate nell'ambito dell'esercizio finanziario, ivi comprese quelle a tal fine accreditate alle rappresentanze all'estero, possono essere utilizzate, per lo stesso fine, nell'arco dei due esercizi immediatamente successivi.

All'onere derivante per l'attuazione della prima rilevazione dagli adempimenti di competenza del Ministero dell'interno, di cui agli articoli 7, terzo e quarto comma, e 10 della presente legge, valutato in lire 3 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1984.

Le somme non impegnate o non erogate, a tal fine nell'ambito dell'esercizio finanziario, possono essere utilizzate, per lo stesso fine, nell'arco dei due esercizi immediatamente successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per il 1984 e per ciascuno degli esercizi successivi.

#### ART. 14.

La prima rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero avrà luogo entro un anno dalla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 11.